



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1031E n.6 del 06/06/2025

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione del codice della strada. Proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 codice dei contratti pubblici

CIG: 8050715C2D

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative

Premesso:

- che l'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), rubricato “*Rimozione e blocco dei veicoli*” prevede che gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
 - a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
 - b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
 - c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
 - d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
- che il comma 2 dell'art. 159 c.d.s. prevede che “*Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.*”;
- che il comma 1 dell'art. 354 del regolamento di esecuzione del c.d.s., prevede che l'Ente proprietario della strada può affidare il servizio di rimozione dei veicoli in concessione biennale con possibilità di rinnovo;
- che la Giunta Comunale approvava la Deliberazione n. 699 del 07/12/2017, mediante la quale esprimeva l'indirizzo di assicurare il servizio avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 159 del d.lgs. n. 285/1992, dell'affidamento in concessione ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa;
- che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 699 del 07/12/2017 è stata approvata con variazioni mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 27/03/2021, reg. con rep. DETDI/2021/138 veniva aggiudicata alla RTI Bourelly Health Service S.r.l./VM Service S.r.l. (mandataria al 51%: Bourelly Health Service S.r.l. - C.F. e P. IVA 08130671210 – Sede legale: Napoli, Via Murelle, 57; mandante al 49%: VM Service S.r.l. - C.F. e P. IVA 05582871215 – Sede legale: Napoli, Vicoletto San Gennaro dei Poveri, 28), ex art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (vecchio codice dei contratti pubblici) la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, per anni 2 (due) a partire dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, autorizzando l'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, vista l'urgenza dovuta alla mancanza di autisti ed agganciatori tra il personale dell'Ente, circostanza che rendeva inattuabile in amministrazione diretta il servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli; attività obbligatoria per il codice della strada e necessaria al perseguimento dell'interesse pubblico;
- che in data 07/06/2021 veniva autorizzato l'avvio delle prestazioni, nelle more della stipula contrattuale, con successiva sottoscrizione del contratto, rep. n. 86565, fra il Comune di Napoli e l'RTI aggiudicatario in data 15/12/2021;
- che con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 06/03/2023, l'Ente Concedente procedeva all'esclusione dall'affidamento della ditta mandante VM Service S.r.l., disponendo la prosecuzione della concessione in oggetto da parte della sola ditta mandataria Bourelly Health Service S.r.l.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 05/06/2023, DETDI/2023/0000471 del 22/08/2025, l'Ente Concedente si avvaleva della facoltà, espressamente prevista negli atti di gara, di procedere al rinnovo del contratto, per un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., alle medesime condizioni previste in sede di aggiudicazione;

- che il rinnovo dell'affidamento, effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 05/06/2023, è in scadenza il 7 giugno 2025.

Considerato:

- che l'Ente Concedente ha indetto una nuova gara aperta mediante Determinazione Dirigenziale 1031E n. 005 del 06/06/2025 per l'affidamento in concessione del medesimo servizio;
- che, tuttavia, per la natura della concessione, la tipologia della procedura di gara prescelta e la natura dei servizi da affidare non risulta oggettivamente possibile giungere all'aggiudicazione entro il termine di scadenza dell'attuale rapporto contrattuale.
- che il RUP, S.Ten. Tobia Cioce, ha inoltrato all'Ente Concedente apposita richiesta di proroga della concessione con nota prot. PG/2025/519691.

Richiamato il d.lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120, c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale “[...] per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, [...] qualora l'interruzione della [...] prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”, alle medesime condizioni previste nel contratto.

Dato atto:

- che l'interruzione del servizio di rimozione comporterebbe un danno al pubblico interesse costituito dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada);
- che l'interruzione del servizio in argomento determinerebbe una situazione di pericolo per persone, animali, cose, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- che, quindi, è necessario disporre la proroga del contratto per garantire la continuità del servizio oggetto della concessione, alle medesime condizioni del rapporto contrattuale in essere e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo gestore.

Precisato che alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente e che, in caso di mancato ritiro del veicolo in custodia e di conseguente non recupero delle spese di rimozione, trasporto e custodia da parte del Concessionario del servizio, il Comando di Polizia Locale si attiverà per l'avvio del procedimento di alienazione/distruzione del veicolo secondo la normativa vigente.

Visti:

- l'art. 107 TUEL che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa;
- il d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto sindacale prot. n. 101/2023/DG reg. n. DESIN/2023/0000267 del 23.06.2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Attività Amministrative dell'Area Sicurezza al sottoscritto Col. Avv. Dario Albertinazzi;
- la disposizione del Direttore Generale n. 021 del 17.05.2024, reg. n. DISP/2024/0004435 del 17.05.2024, con la quale è stata conferita al sottoscritto, tra le altre, la funzione di “Gestione delle attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi nonché alla predisposizione e svolgimento di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Acquisti”;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con gli artt. 20 e 28 del d.lgs. 36/2023, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito *web* del Comune di Napoli;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal S. Ten. Tobia Cioce, Funzionario Responsabile di Segreteria del Servizio scrivente, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) della concessione in essere e della nuova procedura di gara;
- che, ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/90, introdotto dall'art. 1, co 41, della L. n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione, sia da parte del dirigente che sottoscrive il provvedimento, sia del RUP (art. 6 bis L. n. 241/90, astensione in caso di conflitto d'interesse o segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale; artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; art. 15 d.lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto);
- che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Verificata la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 120, c. 11, del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, del "servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione", alla ditta Bourelly Health Service S.r.l., con sede legale in Napoli, alla via Murelle n. 57, C.F. e P.IVA 08130671210, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e alle medesime condizioni del rapporto contrattuale in essere;
2. di provvedere ad aggiornare il valore economico stimato e presunto della concessione sulla scorta delle riscossioni effettive avute dalla società concessionaria quantificandolo in € 1.345.951,46;
3. che alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente; e che in caso di mancato ritiro del veicolo in custodia e di conseguente non recupero delle spese di rimozione, trasporto e custodia da parte del Concessionario del servizio, il Comando di Polizia Locale si attiverà per l'avvio del procedimento di alienazione/distruzione del veicolo secondo la normativa vigente;
4. di demandare al Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente gara, S. Ten. Tobia Cioce, l'onere della comunicazione del presente provvedimento alla ditta Bourelly Health Service S.r.l.;
5. la pubblicazione della presente disposizione sull'Albo Pretorio online dell'Ente trasmettendo la stessa per l'assegnazione del repertorio alla Segreteria di Giunta Comunale;
6. la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Napoli per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 37 d.lgs. n. 33/2013 (T.U. Trasparenza).

**Sottoscritta digitalmente da*

Il Dirigente

Col. Avv. Dario Albertinazzi